



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI SEGGI DI GARA E DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI FORTE DEI MARMI

INDICE

Art 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	pag 3
Art 2 SEGGIO DI GARA	pag. 3
Art 3 COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	pag. 4
Art 4 COMMISSARI ESTERNI	pag 6
Art 5 COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	pag 7
Art 6 VERBALI DI GARA.....	pag.7
Art 7 REGOLE GENERALI SVOLGIMENTO OPERAZIONI.....	pag.7
Art 8 TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	pag 8
Art 9 ENTRATA IN VIGORE - NORMA TRANSITORIA.....	pag 8
Art 10 DISPOSIZIONE FINALE.....	pag 8

Articolo 1
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento intende definire le regole di costituzione e di funzionamento dei Seggi di gara e delle Commissioni giudicatrici di cui agli artt. 51 e 93 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito “Codice”), per le procedure di gara relative agli appalti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e nei contratti di concessione banditi dal Comune di Forte dei Marmi e dalla CUC, sia per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia sia per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia, stabilite ex art. 14 del Codice, secondo principi di competenza e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme previste dalla legge.
2. In particolare, il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione dei Seggi di gara e delle Commissioni giudicatrici, i compiti, i compensi, garantendo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia e adeguatezza dell’azione amministrativa.
3. Il presente regolamento si applica:
 - a) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo per le quali il Comune di Forte dei Marmi procede alla nomina del Seggio di gara;
 - b) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del Codice, per le quali si procede alla nomina sia del Seggio di gara e sia della Commissione giudicatrice ai sensi del citato art. 93 del Codice, per la fase di valutazione delle offerte.

Articolo 2
IL SEGGIO DI GARA

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara.
2. Il seggio di gara è **costituito altresì** per il solo esame della documentazione amministrativa, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il Seggio di gara è costituito, di norma, da personale interno alla Stazione Appaltante/Ente concedente ed è composto:
 - a) per le procedure deliberate dal Comune di Forte dei Marmi:
 1. in forma monocratica dal Responsabile Unico del Progetto, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00
 2. dal Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 del Codice, o da dipendenti con funzioni direttive dell’Ente, quale presidente e da due componenti designati dal RUP, individuati tra il personale dipendente, in possesso di specifica competenza e adeguata professionalità, di cui uno, laddove non ne venga espressamente nominato un altro, anche con funzioni di segretario verbalizzante.

b) Per le procedure di gara che si avvalgono della Centrale Unica di committenza è **sempre costituito** dal Responsabile unico del procedimento o dal Responsabile con funzioni direttive della CUC, quale presidente e dai due dipendenti componenti la struttura stabile dell'ufficio gare, in possesso di specifica competenza e adeguata professionalità, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante .

4. Il provvedimento di costituzione del Seggio di gara è adottato con determina del Dirigente del settore che svolge la procedura di acquisto, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ad esclusione dei casi di cui al comma 3 lett a) punto 1 e comma 3 lett b)

5. I soggetti, come sopra individuati a costituire il Seggio di gara, successivamente alla presa visione dell'elenco degli operatori economici partecipanti, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità previste all'art 93 comma 5 lett b) e c) del Codice:

Non possono essere nominati componenti del seggio:

art 93 comma 5 lett. a) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;

art 93 comma 5 lett c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.,

Ricadono nella cause di incompatibilità altresì le condanne per reati contro la pubblica amministrazione di cui all' art 35 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego (Dlgs 165/2001)

6. Il Seggio di gara:

- a) controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dagli atti di gara ed all'esito delle verifiche, provvede all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ove necessario
- c) limitatamente alle procedure di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, procede all'apertura ed alla lettura delle offerte economiche, alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione;
- d) per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
 - 1) formula l'elenco degli OE ammessi al prosieguo della procedura di gara;
 - 2) effettua la comunicazione dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche
 - 3) apre e legge l'attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche
- e) ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione, sentito il RUP, trasmette gli atti al Dirigente per l'adozione dei relativi provvedimenti;
- f) redige i verbali delle operazioni di gara.

7. L'incarico di componente del Seggio di gara è svolto a titolo gratuito.

Articolo 3

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Il Comune di Forte dei Marmi/la C.U.C., nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di concessioni, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 del Codice, si avvalgono di una Commissione Giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici risultati ammessi al prosieguo della

procedura di gara dopo la valutazione della documentazione amministrativa.

2. Il Dirigente del settore procedente all'acquisto o la C.U.C. nella gare gestite dalla stessa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, su proposta del RUP, procedono alla nomina della Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del Codice.
3. **Le nomine sono compiute secondo criteri di trasparenza, adeguata competenza e rotazione di cui all'art 97 comma 3 del Codice**
4. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.
5. La Commissione giudicatrice è un organo straordinario, temporaneo e collegiale della Stazione appaltante/ Ente concedente.
6. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, pari a tre, compreso il Presidente, esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara oltre che dal segretario verbalizzante, dipendente dell'Ente. L'esperienza nel settore è verificata in senso globale, nel suo complesso e non facendo riferimento ad ogni singolo membro. Possono essere nominati componenti supplenti.
7. Qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, ovvero risulti particolarmente complessa, la Commissione potrà essere composta da un numero maggiore di componenti e comunque non superiore a cinque.
8. Della Commissione giudicatrice può far parte il RUP ed in caso di appalti sotto soglia comunitaria il RUP può assumere il ruolo di Presidente ai sensi dell'art 51 del Codice.
10. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
11. Non possono essere nominati commissari:
 - a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
 - c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi, disciplinata dall'art 16 del Codice, e dall'art 6-bis della L. 241/1990. con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'[articolo 7 del](#) d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art 54 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 65.

Costituiscono altresì cause ostative alla possibilità di far parte della Commissione le cause di astensione di cui all'art 51 del c.p.c.

12. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

13. Per garantire il corretto rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità descritte nei paragrafi che precedono, è necessario, che i commissari individuati, al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dell' art. comma 5 lett. a) b) e c) dell'art. 93 e dell'art. 16 del Codice , dell'art. 35 *bis* del D. Lgs 165/2001, nonché dell'art art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990.
15. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, devono accertare l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui all'articolo 35- bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
16. L'incarico di Commissario di gara, ove affidato a personale interno, è svolto a titolo gratuito.

Articolo 4 **COMMISSARI ESTERNI**

1. In mancanza di adeguate professionalità in organico, se non disponibili in numero sufficiente, in relazione all'elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo dell'affidamento o quando i candidati interni individuati, per ragioni di incompatibilità, non possano accettare l'incarico, il Comune di Forte dei Marmi/ la CUC possono individuare, quali Commissari, anche membri esterni, a titolo esemplificativo:
 - a) funzionari di altre amministrazioni con esperienza comprovata, sulla base del *curriculum* professionale, nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
 - b) in caso di documentata indisponibilità dei soggetti sub a), professionisti esterni sulla base del curriculum professionale, nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
2. In relazione alle procedure di gara espletate tramite la CUC i soggetti di cui al punto a) delle Amministrazioni aderenti alla Centrale sono da ritenersi a tutti gli effetti membri interni
3. L'individuazione dei Commissari esterni avverrà su proposta del RUP della procedura di gara, sentito il Dirigente responsabile dei singoli settori dell'acquisizione.
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i Commissari esterni individuati, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a rendere:
 - a. apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza delle cause ostative all'assunzione dell'incarico come indicate al precedente articolo;
 - b. autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 dell'amministrazione di appartenenza, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche;
 - c. per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001, e nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni/enti di appartenenza, idonea autorizzazione/nulla osta.
5. Ai Commissari esterni al Comune di Forte dei Marmi/ Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza sarà riconosciuto il compenso è determinato, per l'intero iter della gara, in € 100,00 a seduta comprensivo di Iva e Cassa previdenziale. Dal calcolo dei compensi rimangono esclusi eventuali rimborsi spese. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni giudicatrici sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

Articolo 5

COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice procede:
 - a. all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare di ogni singola gara;
 - b. all'apertura delle offerte economiche e, quindi, valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare di ogni singola gara;
 - c. alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione;
 - d. ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione, sentito il RUP, trasmette gli atti al Dirigente competente per l'adozione dei relativi provvedimenti;
 - e. a redigere i verbali delle operazioni di gara.
2. Il RUP può avvalersi della Commissione giudicatrice per la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, se queste appaiono anormalmente basse al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (Alleg. II.2 art. 7).

Articolo 6

VERBALI DI GARA

1. Le attività del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice sono riportate interamente nei verbali di gara.
2. La commissione/seggio deve dare atto della propria regolare costituzione nella parte iniziale del verbale di ciascuna seduta.
3. Ciascun verbale deve dare puntuale riscontro delle attività svolte.
4. I verbali della Commissione giudicatrice devono contenere le valutazioni, le motivazioni, nonché le votazioni. Non è necessario che siano riportati i voti espressi da ciascun componente, ma la votazione unanime. Qualora l'espressione del voto di un commissario si discosti dalla volontà della maggioranza, il commissario dissenziente può esprimere il proprio disaccordo con apposita nota da inserire a verbale.
5. Poiché i verbali di gara hanno funzione di garanzia per i concorrenti che partecipano alle procedure d'appalto, e l'operazione di verbalizzazione perderebbe di utilità se svolta a notevole distanza di tempo rispetto all'attività svolta della commissione e puntualmente descritta e formalizzata nei verbali. Una volta assicurata la tempestività nella redazione di tale documento, è irrilevante il fatto che il verbale abbia ad oggetto una sola riunione o, cumulativamente, più riunioni della commissione.

Articolo 7

REGOLE GENERALI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

1. Il seggio di gara nell'apertura delle buste contenenti la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione e nell'apertura delle offerte economiche, (verifiche oggettive che non richiedono espressione di giudizi tecnico discrezionali) garantisce la pubblicità delle sedute (da effettuare online)
Le imprese concorrenti possono, pertanto, partecipare alla seduta, a distanza, con collegamento alla piattaforma telematica, venendo informate della data e dell'ora in cui le operazioni verranno svolte.

Le sedute della commissione concernenti le valutazioni tecnico-discrezionali che implicano giudizi sull'aspetto qualitativo delle offerte, devono essere necessariamente riservate, evitando, in tal modo, possibili condizionamenti dei componenti della commissione tecnica nella esternazione del giudizio.
(Principio di pubblicità delle sedute di gara)

2. Al fine di evitare di inficiare la procedura di selezione, di assicurare una procedura rapida e scevra da possibili condizionamenti e di garantire il rispetto delle tempistiche massime di conclusione delle procedure di gara espletate, dettate dall'art 17 comma 3 del Codice e dell'allegato 1.3, le sedute del seggio/commissione sono tenute garantendo la continuità delle operazioni di gara e non eccessivamente distanziate nel tempo.
(principio di continuità delle operazioni di gara)

Art 8

TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. In conformità a quanto stabilito dall'**art. 28, comma 2 del D.Lgs. 36/2023**, il Comune di Forte dei Marmi/la CUC pubblicano tempestivamente e comunque prima dell'insediamento della Commissione giudicatrice, nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web istituzionale, i rispettivi provvedimenti di nomina unitamente ai curricula dei componenti della Commissione giudicatrice. Detta pubblicazione è garantita inoltre sulla Piattaforma telematica di negoziazione.
2. Il lavoro del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice è improntato alla massima trasparenza, imparzialità, indipendenza e autonomia, nel rispetto della normativa in vigore ed in osservanza del Codice di comportamento adottato dal comune di Forte dei Marmi, per quanto applicabili.
3. I suddetti componenti sono tenuti a garantire massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

Articolo 7

ENTRATA IN VIGORE - NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data del provvedimento di emanazione.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applicano a tutte le procedure di affidamento indette dalla data di efficacia del Dlgs 36/2023 (1° luglio 2023).

Articolo 8

DISPOSIZIONE FINALE

1. A decorrere dalla data in cui il presente Regolamento acquista efficacia, le disposizioni di cui al "*Regolamento per la composizione delle Commissioni giudicatrici dei contratti pubblici*" approvato con delibera di CC n. 45 del 29/07/2019 è abrogato e le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente per le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui è stata indetta la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 1° luglio 2023.